

CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA

Si definiscono come segue i contenuti della Posizione Organizzativa comportante la Responsabilità della Casa Residenza per Anziani di Vignola, conferita alla dipendente Sig.ra Angela Marinelli:

1. È responsabile del conseguimento dei risultati di gestione, con autonomi poteri di spesa, gestione del budget assegnato, firma degli atti di competenza
2. E' responsabile degli obiettivi assegnati dal Direttore e del mantenimento di tutti i parametri e gli standard quali-quantitativi di cui alla normativa regionale in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari
3. Agisce in autonomia, nel rispetto delle procedure organizzative interne, coordinandosi con i servizi di *staff*
4. Coordina il servizio, organizza le risorse umane e ne assume la gestione amministrativa
5. Organizza la struttura al fine dell'erogazione di tutti gli interventi previsti, socio-assistenziali, infermieristici e alberghieri
6. Assume il ruolo di preposto e di referente dell'Ufficio Sicurezza, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
7. E' referente della corretta esecuzione per i servizi/forniture prestati da soggetti esterni
8. Gestisce le procedure di ingresso dei nuovi utenti e provvede all'aggiornamento dei Programmi Assistenziali Individuali (PAI)
9. Sovrintende all'integrazione degli interventi del personale socio-assistenziale con quelli del personale sanitario
10. Sovrintende all'attività di relazione con i familiari degli ospiti ed al coordinamento del Comitato Parenti
11. Tiene i rapporti con i servizi territoriali della rete ed istituzionali
12. Provvede alla verifica delle necessità di acquisto di materiali e attrezzature e di manutenzione strutturali e/o delle attrezzature
13. Provvede all'organizzazione e gestione di stage formativi e/o inserimenti lavorativi
14. Provvede alle procedure per lo smaltimento dei rifiuti speciali
15. Sovrintende all'attività di collaborazione e promozione del volontariato
16. Provvede alla rilevazione del fabbisogno di formazione professionale e supervisione, nonché alla costruzione e organizzazione delle relative proposte
17. Provvede all'attività di reportistica e redazione dei dati di attività per debito informativo interno ed esterno
18. E' responsabile interno della convivenza e pertanto preposta ai rapporti con l'ufficio anagrafe per i vari compiti istituzionali
19. E' referente interno per l'attività di vigilanza da parte di organismi competenti;
20. Tiene costantemente monitorato l'utilizzo del sistema informativo socio sanitario e socio-assistenziale
21. Cura tutte le attività relative all'accreditamento del Servizio;
22. In materia di trasparenza ed anticorruzione assume il ruolo di referente per il servizio di competenza.
23. E' delegata delle funzioni di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm. e ii., fermo restando il ruolo del Direttore, con le seguenti funzioni e competenze limitatamente al servizio di competenza:
 - verifica le capacità e le condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza nell'affidamento dei compiti;
 - fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente;
 - prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- invia, attraverso l'Ufficio Sicurezza, i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiede al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal sopracitato decreto;
- comunica, per il tramite dell'Ufficio Sicurezza, al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro per la consegna della copia della cartella sanitaria e di rischio (art. 25, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008);
- adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- si astiene, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consente ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegna per il tramite dell'Ufficio Sicurezza, al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di Valutazione dei Rischi (art. 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'art.53, comma 5, nonché consente al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r) del sopra citato decreto. Il documento è consultato esclusivamente in Azienda;
- prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigila affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- comunica, per il tramite dell'Ufficio Sicurezza, in via telematica all'INAIL, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigila in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, del D.Lgs 81/2008 ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia loro addebitabile.